

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC**

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORZI NECESSARI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per: **SALADINO VITA** (C.F. SLDVTI81M48E974T), nata a Marsala, il 08.08.1981 ed ivi residente in c/da Giardinello n. 117, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Luisa Petruzzo (PTRMLS75D67C286Q) fax:0923/716560; pec.: [marialuisapetruzzo@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:marialuisapetruzzo@pec.ordineavvocatimarsala.it)) del Foro di Marsala ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marsala, Via Sibilla, n. 5.

Si dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax 0923/716560 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [marialuisapetruzzo@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:marialuisapetruzzo@pec.ordineavvocatimarsala.it)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - MIUR -**  
in persona del legale rappresentante pro-tempore C.F.80185250588 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Palermo, con sede in Palermo, via A. De Gasperi 81

**URS UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Direzione Generale** in  
persona del legale rappresentante *pro tempore* C.F.8001200829, con sede in Palermo, via  
Fattori 60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Palermo, con sede in  
Palermo, via A. De Gasperi 81

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE  
PER LA PROVINCIA DI TRAPANI** in persona del legale rappresentante pro tempore,



C.F. 80003400811, ex lege dorso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Palermo in via A. De Gasperi 81;

**E NEI CONFRONTI**  
**DI TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**  
**DEFINITIVE DEI 101 AMBITI TERRITORIALI SCOLASTICI ITALIANI** per le classi di  
concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni  
scolastici 2014/2017<sup>1</sup>

**Oggetto:** Ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diploma magistrale conseguito  
prima dell' a.s. 2001/2002 quale titolo di studio abilitante all'insegnamento nella scuola  
Primaria e dell'Infanzia e del diritto della ricorrente a essere inserita nelle graduatorie  
provinciali ad esaurimento della Provincia di Trapani utili per il conferimento a tempo  
determinato, a tempo indeterminato nonché per le immissioni in ruolo di incarichi in virtù  
del possesso del titolo di Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e dunque  
titolo abilitante. Risarcimento del danno.

#### **PER LA DECLARATORIA**

Del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di  
scuola dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Trapani in quanto in possesso di diploma  
magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002

Per la conseguente condanna delle amministrazioni convenute all'inserimento della  
ricorrente nelle predette graduatorie provinciali,

---

<sup>1</sup> L'art. 10 comma 5 della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
formazione(...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti  
prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di esprimere l'ordine di preferenza  
tra tutti i 101 Ambiti territoriali. Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad  
esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali con conseguente interesse  
contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione



**PREVIA DISAPPLICAZIONE**

Del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235 del 01.04.2014 avente ad oggetto: "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo", nella parte in cui non prevede l'inserimento, nemmeno in una fascia aggiuntiva (IV fascia) per i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

**PREMESSA IN FATTO**

La ricorrente ha conseguito il Diploma di Maturità Magistrale presso l'Istituto Magistrale "Pascasino" di Marsala nell'anno 1999/2000 (All.1 diploma in atti prodotto in copia).

In virtù del conseguimento del suddetto titolo entro l'a.s. 2001/2002 la ricorrente è **abilitata alla professione di docente.**

Attualmente è inserita nelle **GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, in II FASCIA**, nell'ambito territoriale per la provincia di Trapani (Modello di domanda A1 riservato agli insegnamenti per cui l'aspirante è in possesso di abilitazione ma non è attualmente incluso nelle graduatorie ad esaurimento) per gli AA. SS. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 per le graduatorie (EEEE) **Scuola Primaria e (AAAA) Scuola dell'Infanzia**, ossia nelle graduatorie utilizzabili per il conferimento delle supplenze brevi e non anche per l'assunzione a tempo indeterminato (Allegato 2).

La situazione soggettiva della ricorrente è attualmente:

Ambito territoriale di aspirata inclusione: Provincia di Trapani;

Attualmente inserita nella II fascia;

punteggio maturato nelle Graduatorie di Circolo e d'istituto: 14;

In data 09.03.2016 la ricorrente inoltrava domanda di inserimento nella **terza fascia delle GAE- graduatorie ad esaurimento-** classi di concorso Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, al Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca, all'Ufficio Scolastico



Regionale di trapani nonché all'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani (all. 3).

La ricorrente non è mai stata inserita nella GAE della Provincia di Trapani pur avendone diritto, nemmeno a seguito di apposita domanda.

La ricorrente, invece, ha diritto, aspira e chiede di essere inserita nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Trapani valide per gli anni scolastici 2014/2017 per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), ossia nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti banditi annualmente dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e *succ. modifiche*

L'art. 399 del D. lgs. N. 297/95 stabilisce: "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ha luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401". Le graduatorie permanenti sono state trasformate in Graduatorie ad esaurimento GAE con legge 296/2006 .

La ricorrente, invece, non è mai stata messa nelle condizioni di ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (GAE), in quanto il MIUR, nei vari decreti ministeriali per l'aggiornamento di tali graduatorie, non ha mai riconosciuto la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti con il vecchio ordinamento e, pure essendo in possesso del titolo di studio valido (diploma magistrale) per l'accesso ad ottenere incarichi di insegnamento nella scuola primaria/dell'infanzia, rimane esclusa dalla possibilità di ottenere un incarico a tempo indeterminato.

La ricorrente avrebbe potuto ottenere incarichi di insegnamento presso le scuole primaria/infanzia sin dal primo anno scolastico di stipula dei rispettivi contratti a tempo determinato (anno in cui hanno prodotto per la prima volta domanda di inserimento in graduatoria) ed a seguito della illegittima esclusione di cui si è detto, la medesima ha



subito un danno economico che ci si riserva di quantificare in corso di causa, anche a mezzo CTU contabile.

\*\*\*\*\*

Per meglio chiarire i profili della vicenda per cui è causa occorre sottolineare che il **Diploma di Maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002** è stato riconosciuto **titolo abilitante**, in sede contenziosa, in seguito ad un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica definito sulla base del Parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013.

*Invero, secondo il Parere del Consiglio di Stato prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli Istituti Magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16 aprile 1994 n. 297.*

Il Consiglio di Stato conferma tale orientamento nella ordinanza n. 1100 del 12.03.2014. La natura abilitante del titolo di cui trattasi è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co 7, del D.P.r. 23 luglio 1998 n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D. D. G. n. 82 del 24 settembre 2012.

Alle luce delle pronunce del Consiglio di Stato il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto prendere atto della natura abilitante ex lege dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 e consentire l'inserimento nelle graduatorie riservate agli abilitati.

Invero, il MIUR, con il D.M. 353/2014, si limitava a riconoscere valore abilitante al diploma magistrale in maniera parziale e discriminante per i docenti in possesso di tale titolo. In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, si limitava, infatti, ad inserire i diplomati magistrali nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, notoriamente riservata agli abilitati (l'art.



5 D. M. 353/2014 stabilisce: *“viene costituita una graduatoria divisa in tre fasce in cui nella FASCIA II vengono compresi gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”*) e **non concedeva la possibilità di presentare domanda di inserimento per le graduatorie provinciali ad esaurimento e consentire di partecipare alle assunzioni a tempo indeterminato**. Non era possibile infatti presentare domanda online e non veniva accolta la domanda di inserimento in graduatoria presentata in maniera cartacea con raccomandata A/R del 5.03.2016.

Orbene, non è stata prevista in quella occasione (che avrebbe potuto sanare un'ingiustizia) la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato, negando così il diritto al lavoro costituzionalmente garantito.

**Chi è, infatti, inserito nelle Graduatorie ad esaurimento mantiene il diritto ad essere assunto nelle normali immissioni in ruolo annualmente disposte, come chiaramente indicato dalla legge 107/2015.**

Recentemente, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973/2015 accertava senza riserva il **diritto dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento**, riconoscendo valore abilitante al suddetto titolo e per effetto **ha annullato il D. M. n. 235/2014** che dettava le regole per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 296/2006 per il conseguimento dell'assunzione in ruolo ex art. 399 e ss. del D. Lgs. 297/94, in ragione del 50% dei posti autorizzati annualmente dal Ministero, nella parte in cui tale regolamento ha precluso ai diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora a esaurimento - GAE-, ed ha statuito che i suddetti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie **comportando la definitiva ablazione della sfera del rilevante giuridico, in parte qua, del suddetto atto regolamentare**.(Si precisa, ai fini della



competenza, che la sentenza del Consiglio di Stato scaturisce da un Ricorso in cui si impugnava esclusivamente il Decreto Ministeriale 235/2014 senza alcun coinvolgimento delle graduatorie.)

Oggi, dunque, il Consiglio di Stato, dopo diverse pronunce cautelari intervenute nei mesi scorsi, si è espresso con sentenza ammettendo definitivamente un gruppo di docenti diplomati magistrali nelle GAE. Detta sentenza, pubblicata in data 16 aprile 2015, scioglie i punti nodali della questione e, infatti, si legge che non sembra “esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti a esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali” e continua affermando che “i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

L'annullamento in parte qua del D.M. 235/14 ad opera del Consiglio di Stato ha validità generale essendo pronunciato è vero, a seguito di ricorso giurisdizionale di singoli soggetti, ma con decisione non meramente indiretta o implicita, bensì con pronuncia dispositiva conseguente all'accoglimento del ricorso e perfettamente in linea con i poteri della massima organo della Giurisdizione competente all'annullamento degli atti amministrativi aventi contenuto normativo a portata generale (Sez. Unite sentenza 2097 del 24.05.1975, tribunale ragusa, sez. lavoro, sent. N, 6670/2015).

Per tali ragioni ed anche alla luce dei recentissimi orientamenti del Consiglio di Stato che consentono ai docenti in possesso del suddetto diploma di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento consentendo di potere partecipare alle assunzioni di ruolo (diritto al



lavoro), l'esclusione dell'odierna ricorrente dalle suddette graduatorie è gravemente ingiusta è illegittima per i seguenti

## **MOTIVI IN DIRITTO**

### **GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO**

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un **consolidato orientamento della Cassazione**, secondo il quale a seguito della trasformazione delle graduatorie in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione è mutata la posizione giuridico soggettivo delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di **diritto soggettivo** poiché concerne una richiesta legittima ("pretesa") di inserimento in graduatoria per il possesso di un titolo (l'abilitazione) ottenuto nei modi di legge. (Cass. Civ. 2015 n. 5752; Cass. Civ., Sez. Un., 2014, n. 16756; Cass. Civ., Sez. Un., del 2011 n. 3032).

**In materia di inserimento in graduatoria ad esaurimento va riconosciuta la giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Le procedure, infatti, relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e dunque non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario. Tale assunto è disposto anche nelle Sent. n. 27991 del 2013 nonché nella Sent. Del 2008 n.3399 in cui si precisa che la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi ( D. Lgs. n. 165 del 2001). **La pretesa in oggetto riguarda infatti la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l'eventuale assunzione.**





Può pacificamente ritenersi, dunque, la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando si impugnino esclusivamente il D.M. di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e i criteri ritenuti illegittimi e arbitrari (regolamentazione delle graduatorie), e non già come nel caso in esame dove vengono impugunate le specifiche graduatorie ad esaurimento (nel caso di specie le graduatorie riguardanti la provincia di Trapani) e la conseguente richiesta di inserimento nelle stesse per effetto del possesso di un titolo ormai pacificamente riconosciuto abilitante anche dal MIUR (come si evince da alcuni provvedimenti posti in essere, da ultimo la possibilità della partecipazione al Concorso Scuola 2016).

Pertanto la giurisdizione è del giudice amministrativo qualora venga contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali e astratte delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione, mentre **è del giudice ordinario** la competenza relativa alla **richiesta della singola collocazione del docente in una determinata graduatoria**, poiché il giudice ordinario ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti anche di natura normativa sub primaria (Cass. Sez. Un., 2013 n. 27991). *In effetti, il giudice amministrativo nell'applicare l'ordinanza 27991/2013 ha declinato la giurisdizione ogniqualvolta sia stata impugnata unitamente al D.m. anche la graduatoria applicativa.*

Com il ricorso oggi in discussione, la ricorrente rivendica il diritto all'inserimento in graduatoria onde ottenere il conferimento di posti che si rendono disponibili in favore dei docenti in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge e ciò previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 235/2014 di cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 aveva già accertato l'illegittimità.

Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo il quale in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse **per l'accertamento del diritto al collocamento**



in graduatoria ai sensi del D. lgs. n. 297/94 la **giurisdizione spetta al giudice ordinario**, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ( art. 5 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l'eventuale assunzione e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali per le quali l'art. 63 del d.lgs. 2001 n. 165 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili.

Tale orientamento viene recepito dalla giurisprudenza di merito che, con specifico riferimento al caso in esame, ha precisato che la controversia promossa per l'accertamento del diritto all'utile collocamento nelle graduatorie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Non viene in questione una procedura concorsuale, bensì, si richiede sulla base del possesso di determinati requisiti, l'inserimento in una apposita graduatoria preordinata al conferimento di incarichi e pertanto rientranti tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datori di lavoro privato. Il D.M. di cui si chiede la disapplicazione in via incidentale è stato annullato con sentenza da parte del Consiglio di stato proprio nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nella GAE.

Concorda con tale orientamento anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritenendo che in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento non viene in rilievo una procedura concorsuale poiché si tratta di inserire in graduatoria coloro che essendo in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge hanno diritto a partecipare al conferimento di posti che si rendono disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali.

L'Adunanza plenaria, confermando quanto in precedenza affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. 10 novembre 2010, devolve alla giurisdizione del



giudice ordinario le controversie relative all'aggiornamento delle graduatorie e anche le controversie relative all'inserimento per la prima volta nell'ambito delle graduatorie stesse di soggetti in possesso di determinati requisiti per il cui apprezzamento non residua all'amministrazione alcun margine di discrezionalità.

Si precisa che la sussistenza della **giurisdizione del giudice ordinario** nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel **diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino ex novo l'iscrizione in una graduatoria retta da regole di fatto e predeterminate**. Al giudice ordinario dunque non si chiede alcuna valutazione (assenza di qualsivoglia discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli) semmai solo **un accertamento di un diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo nelle GAE**.

Lo stesso TAR del Lazio ha confermato la propria carenza di giurisdizione in relazione alle controversie volte all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali ritendendo in tale controversia la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione nonché dall'assenza di una procedura concorsuale (Tar Lazio 2015 n. 8338; Tar Lazio 2014 n. 629; Tar Emilia Romagna 2015 n. 15, C.d.S. Adunanza Plenaria 2011 n.11).

Si ricorda, inoltre, che lo stesso D.M. 235/2014 sancisce all'art. 11 che "la giurisdizione in materia di graduatorie ed esaurimento è devoluta al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro".

**ILLEGITTIMITA' ATTI AMMINISTRATIVI CHE NON CONSENTIVANO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.**

**- SISTEMA DI RECLUTAMENTO DOCENTI**



Al fine di meglio specificare le ragioni che rendono fondata la domanda formulata dalla ricorrente è opportuno preliminarmente analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

La legge 107/2015 stabilisce al comma 109 lettera c) "*per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.*"

Ai sensi dell'art. 399 del decreto Legislativo 297/1994 "*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401*".

Le suddette graduatorie predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art.1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in **tre fasce**, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti.

La **terza fascia delle graduatorie permanenti**, in seguito e per effetto delle disposizioni alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e *succ.* modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento, comunque posseduti. La terza fascia delle graduatorie permanenti, dunque, utilizzabili per conferire in 50% delle immissioni in ruolo attualmente autorizzate, **ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso abilitante in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla**



**legge 124/1999.** (Tabella valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, legge 143 del 2004 integrata dalla legge 186 del 2004 e modificata dalla legge n. 296 del 2006, al punto A "TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE" prevede il riconoscimento di 12 punti per i titoli abilitanti tra cui l'abilitazione all'insegnamento comunque posseduta e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti).

Per quel che ci occupa, i **diplomati magistrali però a causa del disconoscimento protrattosi fino al mese di marzo 2014 del valore abilitante del titolo da essi posseduto, non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.**

\*\*\*\*\*

**LA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DA PERMANENTI AD ESAURIMENTO E IL DIRITTO ALL'INSERIMENTO PER TUTTI I DOCENTI GIA' IN POSSESSO DI ABILITAZIONE.**

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le **graduatorie permanenti** di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione."*

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, ha trasformato le graduatorie del personale docente, da permanenti in graduatorie ad esaurimento,



escludendo la possibilità di inserimento di nuovi abilitati, ma facendo comunque salvo l'inserimento dei docenti già in possesso del titolo di abilitazione.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie a esaurimento, proprio perché a decorrere dal 2007 non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati, prima **dell'ammissione in ruolo dei già abilitati per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.**

La legge 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

**Orbene, l'odierna ricorrente, non può di certo essere considerata "nuova abilitata".** I diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 erano in possesso del titolo abilitante al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, anche se il riconoscimento è avvenuto solo nel 2014. La legge n. 296/2006 ha, infatti, distinto tra i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione o frequentanti corsi abilitanti nel momento della sua emanazione titolati ad essere ammessi nelle GAE e docenti non abilitati i quali non possono vantare alcun titolo all'inserimento.

Conseguentemente l'inserimento nelle GAE non risulta contrastare con la legge 296/2006 che non pone come condizione il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti poiché consente a tutti i docenti abilitati di potere presentare domanda per essere iscritti nelle graduatorie. Inoltre si profila l'interesse del docente ad ottenere la reclamata iscrizione con retrodatazione sin dall'anno 2007 nelle graduatorie indicate.

\*\*\*\*\*

**IL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL DIPLOMA MAGISTRALE  
CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 COME TITOLO  
ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.**



Dopo avere illustrato l'assetto normativo inerente le graduatorie ad esaurimento e alla loro gestione, è rilevante ripercorrere la disciplina di legge dei diplomati magistrale.

Si consideri che fin dal 1923, Regio Decreto n. 105, art. 53, si prevedeva che l'istruzione magistrale ha come finalità di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 297/1994 ha previsto quanto segue: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)"*.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ed essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi.

**L'art. 194, comma 1, del D. lgs. 297/1994** ha stabilito a sua volta: *"a conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nelle scuole elementari"*.

Con il **DPR n. 232 del 1998** è stato approvato il regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n.425."

L'art. 15, comma 7, DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina (D.M. 1757/1997 che istituisce istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che al termine del quale si consegna il diploma magistrale non



abilitante) espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 denominato *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare"*, perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare...l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale."*

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ad integrativi di istituto magistrale(...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria al secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nelle scuole elementari e non idoneo all'insegnamento nelle scuole materne"*.

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

i diplomati magistrale con il vecchio ordinamento e quindi diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato. Al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

i diplomati magistrale con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.**L'art. 2 del D.M. 175 del**





1997, infatti, precisa "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale.

\*\*\*\*\*

- **PARERE CONSIGLIO DI STATO N. 3813 dell'11 settembre 2013 E IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA' DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 QUALE TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.**
- A conferma dell'assetto normativo delineato, inoltre, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere n. 3813 dell'11 settembre 2013, ha riconosciuto che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.
- La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, invece, riconosce l'abilitazione posseduta dalla ricorrente come titolo idoneo per l'ingresso sulle graduatorie per cui è causa. Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli a.s. 2014/2017.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento delle trasformazioni delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014 a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle attuate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tale.



E ancora, risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia della medesima graduatoria, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (*Consiglio di Stato, sentenza n. 193/2015*).

Il Consiglio di Stato, dunque, ha chiarito che nessuna norma di rango primario impedisce l'attuale inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso dell'abilitazione.

Può ragionevolmente concludere che l'unica ragione per la quale ad oggi i ricorrenti non sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento risiede esclusivamente nell'illegittimo comportamento del MIUR che, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, non ha mai concesso l'ingresso nelle graduatorie ai docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo degli stessi posseduto non fosse abilitante.

Dopo la pubblicazione delle sentenze sopracitate, a fronte delle pronunce giudiziali favorevoli per il *caso de quo*, la ricorrente inviava in forma cartacea **in data 07.03.2016** domanda di inserimento in Gae per la provincia di Trapani ma anche tale diffida non ha sortito effetto.

**• SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA**

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia



inter partes della cosa giudicata, giacchè l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caduto.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una **categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento ( *Cass. Sez I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. Civ. masc. 1998, 573* secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione della sfera del rilevante giuridico, attese in ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

- **DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.**

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato l'esclusione della ricorrente dal piano di assunzioni in ruolo.



Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento la lettera C) dell'art.1, comma 605, della legge 296/2006 come sopra già analizzata, aveva previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni per 2007/2009 per complessive 150.000 unità, nel 2015 un nuovo piano di assunzioni di oltre 100.000 docenti che si è effettuato nel mese di giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzione può riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dal concorso.

La ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR è stata esclusa dal contingente di assunzioni e si ritrova ancora oggi nelle condizioni di precariato. La ricorrente non essendo presente nelle graduatorie ad esaurimento per illegittima esclusione viene esclusa dal piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Ricapitolando può dedursi:

- Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014, finalmente, dopo anni, viene per la prima volta riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, consentendo ai docenti in possesso di tale diploma l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia d'Istituto e negando, però, la possibilità di ingresso nelle graduatorie ad esaurimento. Inoltre, in precedenza, all'atto di indizione della procedura concorsuale a cattedre, bandita con il D.D.G. 82/2012 l'amministrazione seppur implicitamente ha ritenuto abilitante il titolo di cui trattasi consentendo ai diplomati magistrali di partecipare al concorso per la partecipazione del quale necessitava il possesso dell'abilitazione. Ancora, alla luce del recentissimo orientamento del Consiglio di Stato il quale ha accolto le tesi di alcuni ricorrenti in possesso di diploma magistrale ante 2001/2002, l'Amministrazione il Miur è sceso a patti con due ricorrenti immettendoli in Gae a pieno titolo in seguito alla proposizione di un ricorso d'urgenza presentato all'epoca del piano straordinario di assunzioni.



- Che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5513 del 2014 statuisce il valore abilitante del diploma amgistarle conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e sentenza n. 1973/2015 accerta senza riserva il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 annullando il D.M. 235/14 nella parte in cui pha precluso l'inserimento dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 ordinando che vnegano essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento cd. GAE.
- L'ordinanza emessa dai giudici della Plenaria (ordinanza n. 1/2016) ha confermato ancora una volta gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato (confermando l'orientamento finora seguito dalla VI Sezione del Consiglio di Stato) nelle diverse sentenze di merito e ordinanze cautelari sia in relazione alla giurisdizione sia per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale ad essere inseriti in Gae. I giudici hanno dato **ragione ai ricorrenti in possesso del diploma magistrale** conseguito entro l'anno 2001/2002 che chiedono di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.
- Che l'odierna ricorrente è in possesso di un diploma di maturità conseguito entro l'anno 2001/2002, e dunque, in possesso di titolo abilitante.
- Che il diritto all'inserimento in III fascia, così come sancito dal Consiglio di Stato, invero è un diritto che i diplomati magistrale avevano da molto tempo, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero già in possesso del titolo abilitante"
- Che a fronte tuttavia di tale delineato quadro normativo si disponga l'inserimento immediato in terza fascia di tutti coloro in possesso del requisito richiesto, e dunque, della parte ricorrente che è in possesso dei titoli per accedere alla cosiddetta GAE.

**L'importanza che riveste la richiesta di inserimento nelle Graduatorie Gae, anche dopo il piano di assunzione straordinario, risiede nel fatto che i docenti che risultano inseriti**



nelle Graduatorie ad esaurimento e che non sono stati assunti nell'a.s. 2015/16 continueranno a permanervi. Ciò riguarda anche coloro che sono inseriti con riserva, o in attesa di conseguimento del titolo di abilitazione o in virtù di procedimenti cautelari del Giudice.

La prossima estate l'Ufficio Scolastico pubblicherà le nuove graduatorie con i nominativi dei docenti ancora inseriti, contemplando quindi chi non ha prodotto domanda per il piano straordinario 2015/16 e chi eventualmente, pur avendo presentato domanda, non è stato assunto.

**Chi rimane nelle Graduatorie ad esaurimento mantiene il diritto ad essere assunto nelle normali immissioni in ruolo annualmente disposte, come chiaramente indicato dalla legge 107/2015.**

***ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 e 669 QUATER, COMMA 2, C.P.C. DI INSERIMENTO DI PARTE RICORRENTE NELLA GAE.***

Con il presente ricorso parte ricorrente, in quanto titolare di diploma di Istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, intende agire anche in via cautelare ai sensi dell'art. 669 quater, comma 2, c.p.c., affinché l'adito Giudice ordini alle convenute Amministrazioni, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'IMMEDIATO inserimento, A TUTTI GLI EFFETTI, di parte ricorrente nelle GAE del personale docente ed educativo delle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per il triennio 2014 - 2017, dell'Ambito Territoriale di Trapani.

**A) Sul fumus boni juris**

Ci si riporta a quanto già ampiamente dedotto nella sezione MOTIVI DI DIRITTO del presente atto.

**B) Sul periculum in mora**

Come è stato già rilevato nelle premesse in fatto del presente ricorso, il piano di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente previsto dall'art. 1, comma 95, della legge 13



luglio 2015, n. 107 per l'a.s. 2015/2016 non risulta essere stato ancora completato, in quanto sono in attesa di definizione i numerosi contenziosi instaurati dagli insegnanti che, a vari e diversi titoli, si ritengono lesi dal mancato riconoscimento del titolo idoneo per essere inseriti nelle GAE.

Pur tuttavia, ove l'adito Giudice non accogliesse la presente istanza cautelare ed accogliesse all'esito di un procedimento ordinario di cognizione la domanda di inserimento in GAE per cui è causa, tale provvedimento favorevole a parte ricorrente giungerebbe troppo tardi, vale a dire al momento in cui sarebbe già giunto a compimento il predetto piano di assunzioni, sicchè parte ricorrente ne rimarrebbe esclusa irrimediabilmente e subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nel mancato conseguimento dell'agognato posto di lavoro fisso.

Infatti, come si è rilevato, possono partecipare al predetto piano di assunzioni solo:

1) i soggetti iscritti nelle c.d. graduatorie di merito in quanto risultati vincitori o idonei a seguito dell'espletamento dell'ultimo concorso pubblico, indetto con decreto direttoriale n. 82 del 24.12.2012 del convenuto Ministero

2) ed i docenti inclusi nelle GAE.

Inoltre, il pregiudizio in esame sarebbe ulteriormente accentuato dalla previsione secondo cui i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge 107/2015 sono chiamati a esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più Province in cui presentare domanda aumentando le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione.

Ma vi è di più.

Recentemente è stato bandito un nuovo concorso a posti e cattedre per il personale docente, la cui procedura concorsuale ha carattere regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della



scuola secondaria di primo e secondo grado e infine un terzo bando per i docenti di sostegno, per un totale di 63.712 posti che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018.

In particolare, per quanto riguarda i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con Bando n. prot. 105 del 23/02/2016, all'art. 1 ha disposto che: "Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie, che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto".

E evidente, che:

→ dopo il piano di assunzioni straordinario previsto dalla legge n. 107/015 (v. art. 1, comma 95 ss.) con il quale è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato (v. art. 1, comma 95), di tutti i docenti iscritti alle GAE (v. art. 1, comma 96, lett. b) e ancor più dopo l'espletamento della procedura concorsuale recentemente bandita per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con il cit. Decreto Dirigenziale n. prot. 105 del 23/02/2016 (destinata alla copertura "di n. 6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019", v. art. 1 Bando), risulteranno azzerati, i posti vacanti e disponibili da destinare all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti non iscritti alle predette GAE alla data dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015, quale appunto parte ricorrente, la quale, illegittimamente, è stata esclusa dall'inserimento in GAE ad opera del D.M. n. 235/2014.

**Per tutte le ragioni esposte, ove il presente giudizio venisse definito all'esito di un procedimento di cognizione ordinaria, la decisione dell'adito giudice interverrebbe in un momento in cui, stante il compimento del piano di assunzioni straordinario *ex lege* n.**





107/2015 e l'espletamento del concorso per titoli ed esami di cui al citato Bando n. prot. 105 del 23/02/2016 i posti vacanti e disponibili da destinare all'assunzione a tempo indeterminato di docenti nella scuola dell'infanzia e primarie risulterebbero azzerati.

Da tutto quanto premesso consegue la necessita di accordare a parte ricorrente la richiesta tutela d'urgenza al diritto azionato (inserimento in GAE a tutti gli effetti).

P. Q. M.

Per i motivi innanzi esposti, parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, chiede all'On. Tribunale adito di accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**Piaccia all'Ill.Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,**

**PREVIA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PIU' OPPORTUNI**

**COME RICHIESTO IN VIA D'URGENZA**

**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' CON  
CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE**

- del D.M. n. 235/2014 avente ad oggetto : "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo" nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento per i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 precludendo, in particolare alla ricorrente, di presentare domanda di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Trapani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nella parte d'interesse, ovvero nella parte in cui non prevedono a pieno titolo l'inserimento della ricorrente
- delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Trapani, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per



gli anni scolastici 2014/2017 relative al personale docente , nella parte di interesse, cioè nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente

### **IN VIA CAUTELARE**

**Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora**

- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale di Trapani, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "istanze on-line", ovvero ritenendo utile prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;
- Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti, e quindi, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo e alle supplenze per posti vacanti.

### **NEL MERITO**

**Accertare e dichiarare** che il diploma magistrale conseguito dalla ricorrente entro l'a.s. 2001/2002 costituisca titolo abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e dunque requisito idoneo per l'inserimento a pieno titolo dei ricorrenti nella GAE (graduatorie ad esaurimento)

**Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Trapani, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria



(EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato n. 2 al D.M. 235/2014) da utilizzarsi ai sensi dell'art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati

**Per l'effetto condannare** l'Amministrazione convenuta, MIUR, nonché per quanto di competenza l'URS Sicilia - Ambito territoriale trapani, in persona del Dirigente legale rappresentante pro-tempore, di provvedere all'immediato inserimento dei ricorrenti nelle indicate GAE e **ordinare** di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

#### **IN SUBORDINE**

Nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché per quanto di competenza l'URS Sicilia - Ambito territoriale trapani, in persona del Dirigente legale rappresentante pro-tempore, a riutilizzare le graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2014/2017 così come rettificata per l'effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale, ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del miglior punteggio maturato nelle medesime graduatorie.



CONDANNARE il MIUR al risarcimento del danno in favore della ricorrente a seguito dell'illegittimo comportamento della P.A. resistente per non avere inserito la ricorrente nelle GAE sin dall'anno scolastico di inserimento nelle graduatorie d'istituto/di circolo, o da altra data ritenuta di giustizia, nonostante il possesso del titolo di studio idoneo all'insegnamento nella scuola primaria/infanzia e alla inclusione nelle indicate graduatorie ad esaurimento nella misura ritenuta di giustizia ovvero secondo equità  
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in solido al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

**Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e che la ricorrente non è obbligata al versamento del contributo unificato non superando i limiti di reddito previsti dalla normativa vigente**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI NECESSARI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste rappresenta e difende il ricorrente giusta mandato in calce al presente ricorso,

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del riconoscimento di titolo abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e conseguentemente il riconoscimento del diritto all'inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Trapani;

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;



Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali con conseguente potenziale inserimento contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la scuola dell'Infanzia (EEEE) e Primaria (AAAA) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

### **RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative sono al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19 febbraio 1990 n. 106, "[...] non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia nella Gazzetta Ufficiale nei quali il sunto del discorso viene pubblicato [...]";

La pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per la ricorrente; Già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Il TAR Lazio quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sinteticamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 151 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;



Anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.08.2011 mediante l’inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova Sez. lavoro, R.G. n. 3578/11 provvedimento del 01.09.2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

#### **RILEVATO, INFINE CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. (all’uopo , si vea, sito del MIUR all’indirizzo [http://www.istrzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istrzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

#### **VOGLIA**

#### **AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

Nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:



**STUDIO LEGALE DELL'AVV. MARIA LUISA PETRUZZO**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**  
**marialuisapetruzzo@pec.ordineavvocatimarsala.it**

Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza.

nome dei ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

Sunto dei motivi di ricorso;

Indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e in particolare, i docenti inseriti per le suddette classi di concorso nell'ambito territoriale di Trapani.

Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro e di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a euro 34.107,32, come da dichiarazione che si deposita.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) documento di identità ricorrente;
- 2) diploma magistrale;
- 3) domanda di inserimento graduatorie di istituto circolo;
- 4) graduatoria di II fascia;
- 5) domanda/ diffida di inserimento in GAE;
- 6) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Trapani, 7.05.2016

Avv. Maria Luisa Petruzzo

